

DEL BASSO DE CARO

Il sottosegretario: prestazioni gratis dei professionisti sono giustificate

D'Alessio a pag. 39

Il sottosegretario alle infrastrutture sposa la tesi già espressa dal Consiglio di stato

Prestazioni gratuite giustificate

Del Basso De Caro: l'utilità può essere non finanziaria

DI SIMONA D'ALESSIO

Il pagamento può attendere per il professionista che ottiene l'incarico pubblico. Anzi, i servizi gratuiti (per la cifra simbolica di un euro) sono giustificati, perché «la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione». È così che, a nome del governo, il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro, ha risposto ieri all'interrogazione della vicepresidente della commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera Serena Pellegrino (Si), che aveva chiesto un parere sulla sentenza della V sezione del Consiglio di stato (n. 4614 del 3 ottobre 2017), pronunciata a favore della possibilità per la pubblica amministrazione (nello specifico del comune di Catanzaro) di promuovere bandi di gara con conferimento di incarichi a titolo gratuito. Come «chiaramente esplicitato» dalla giustizia amministrativa, si legge nel testo che *ItaliaOggi* ha visionato, «anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici»; pertanto, la «garanzia di serietà e affidabilità» del professionista, se non primariamente legata al pagamento della prestazione, può avere, argomenta l'esponente dell'esecutivo, «analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economica-

mente apprezzabile, generata dal contratto stesso».

Inoltre, recita la replica di Del Basso De Caro, «non vi è estraneità sostanziale nella logica concorrenziale che presidia il codice degli appalti pubblici, quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria, ma è insita tutta nel fatto di poter eseguire la prestazione»; l'opportunità di essere selezionati per svolgere un incarico pubblico, costituisce, si deduce, una «utilità» (magari rappresentata nella possibilità di inserire nel curriculum del professionista tale esperienza lavorativa) che va al di là del tradizionale corrispettivo: il pagamento in denaro. Dura la replica di Pellegrino che (ricordando come il caso della sentenza del comune di Catanzaro abbia fatto partire la campagna di protesta di [Inarcassa](#) e della sua Fondazione #sevalgo1euro) ha chiesto al sottosegretario se «i magistrati del Consiglio di stato sarebbero disposti ad elaborare le loro sentenze al costo di euro» per «il solo nobile fine di ridurre la spesa pubblica», prezzo che, invece, viene imposto soltanto ai professionisti, i quali, conclude, «meritano di essere retribuiti come tutti i lavoratori».

Il chiarimento del governo

In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

Resta comunque l'esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

